



Foto Sergio Pesci

Palii e manifestazioni

Guida alla messa in pratica dell'Ordinanza del Ministero della Salute

Dopo anni di cavalli e fantini morti e feriti, dopo anni di denunce e manifestazioni delle associazioni animaliste, finalmente si fa un passo concreto in avanti sulle corse di equidi per i palii. Pur auspicando la cessazione di ogni manifestazione con utilizzo di animali, la LAV saluta positivamente l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata sulla Gaz-

zetta Ufficiale n.207 del 7 settembre 2009. Il provvedimento ha validità ed efficacia per due anni, in attesa di una prossima organica legge sulla materia, promessa per quasi due anni in Parlamento dal precedente Governo ma mai presentata.

Queste nuove minime regole, affidando o confermando precise, ineludibili responsabilità a Comitati organizzatori, Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sugli spettacoli, veterinari Asl e liberi professionisti, tecnici dei fondi, siamo sicuri che non permetteranno più l'autorizzazione allo svolgimento di una serie di palii fra i quali quelli inventati, improvvisati o colpevolmente sforniti di requisiti minimi di sicurezza per cavalli, asini, fantini e spettatori.

Speriamo si riesca a evitare tragedie umane e animali che negli anni hanno caratterizzato i nomi di diverse città e paesi italiani, da Calascibetta in provincia di Enna, da Sedilo a Siena, da Feltre a Ferrara, da Belpasso a Buti, da Fucecchio ad Asti, da Ronciglione ad Acate, da Avola a Florida, da Bomarzo a Tolfa. Augurandoci che anche le manifestazioni ippiche riconosciute siano oggetto di uno specifico intervento legislativo, ricordiamo che il maltrattamento degli animali e l'uso di doping sono reati e da cinque anni prevedono la reclusione per i casi più gravi, a prescindere dal riconoscimento storico di una manifestazione da parte della Regione che non può omettere l'applicazione del Codice penale. Gf

con equidi

Manifestazioni interessate

L'Ordinanza si applica a manifestazioni pubbliche o private come corse, palii e rassegne con utilizzo di equidi effettuate al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati da Unire o Fise o Fei o associazioni da queste riconosciute o associazioni o enti riconosciuti dal Coni (articolo 1 comma 1) ovvero ippodromi e campi di gara ufficialmente autorizzati da federazioni sportive o enti collegati.

Animali

L'Ordinanza si applica a equidi ovvero cavalli, asini, muli, bardotti (articolo 1 comma 1).

Cavalli non utilizzabili

Quelli di età inferiore ai quattro anni (articolo 2 comma 1).

Manifestazioni escluse

Il provvedimento non si applica alle manifestazioni negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati da Unire o Fise o Fei o asso-

ciazioni da queste riconosciute o associazioni o enti riconosciuti dal Coni, a mostre, sfilate e cortei. (articolo 1 comma 1).

Procedura di autorizzazione

Le manifestazioni devono essere autorizzate previa Relazione tecnica alla Commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza sugli spettacoli di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625. Tale Relazione dovrà esplicitare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato dell'Ordinanza (articolo 1 comma 2).

Comitato organizzatore

- Deve garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli in conformità alle previsioni di cui all'allegato A (articolo 1 comma 1).
- Presentare una Relazione tecnica alla Commissione Comunale

o Provinciale per la vigilanza sugli spettacoli di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625. Tale Relazione dovrà esplicitare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato dell'Ordinanza (articolo 1 comma 2).

- Dichiarare o far dichiarare ai fantini e cavalieri di non aver riportato condanne per reati contro gli animali o scommesse clandestine (articolo 2 comma 2).
- Permettere la verifica del rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato dell'Ordinanza (articolo 1 comma 2).
- Applicare le disposizioni dell'articolo 2 ovvero non uso di cavalli di età inferiore ai quattro anni (comma 1), non partecipazione di fantini e cavalieri che

abbiano riportato condanne per reati contro gli animali o scommesse clandestine (comma 2), effettuare controlli a campione - modalità a campione da effettuarsi secondo le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali entro 18° giorni dall'entrata in vigore della Ordinanza - per escludere uso di sostanze stupefacenti o dopanti (comma 2) - per sostanze dopanti si intendono quelle considerate tali da Unire, Fise, Fei (articolo 3 comma 2) - effettuare alcol test a campione prima della gara a fantini e cavalieri (comma 2), non permettere l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale (comma 3).


- Avere parere favorevole o meno alla manifestazione (articolo 1 comma 2).

La commissione comunale o provinciale sulla vigilanza sugli spettacoli

- Deve essere integrata, per l'esame della Relazione tecnica del Comitato Organizzatore della manifestazione, di un veterinario dell'Asl territorialmente competente e da un tecnico abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento, ovvero Fise o Unire, ed inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi (articolo 1 comma 2 e lettera d allegato A).
- Fornire parere favorevole o meno alla manifestazione sulla base della Relazione tecnica del Comitato organizzatore e delle verifiche sul rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui alle allegato dell'Ordinanza (articolo 1 comma 2).

Un medico veterinario ippiatra, a cura del comitato organizzatore

- Deve presenziare durante lo svolgimento di tutta la manifestazione, quindi anche alle eventuali prove.



- Effettuare un'ispezione veterinaria preventiva per ogni parte della manifestazione per certificare l'idoneità degli equidi (allegato A lettera f).
 - Certificare l'idoneità degli equidi sulla base di un'ispezione (allegato A lettera f)
- (Ippiatra: non è una figura giuridicamente riconosciuta. Per ippiatra si intende un medico veterinario che può provare di avere una certa esperienza nell'ambito equino).*

Un medico veterinario Asl

- Deve integrare la Commissione comunale o provinciale sulla vigilanza degli spettacoli di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625 (Articolo 1 comma 2).
- Con la Commissione deve verificare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato dell'Ordinanza (articolo 1 comma 2).
- Presenziare durante lo svolgimento di tutta la manifestazione, quindi anche alle eventuali prove.
- Verificare i requisiti di identificazione e certificazione degli equidi (allegato A lettera g).

L'Asl

L'Asl competente per territorio deve garantire la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento di tutte le fasi della manifestazione (allegato A comma e).

Il tecnico (di cui all'art. 1 comma 2 e allegato E)

- Deve essere abilitato attraverso

specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi (allegato A lettera d).

- Se abilitati deve essere inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi enti tecnico sportivo (allegato A lettera d).
- Con i requisiti di cui sopra deve integrare la Commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625 (Articolo 1 comma 2).
- Con la Commissione deve verificare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato dell'Ordinanza (articolo 1 comma 2).

Fantini e cavalieri

Non possono partecipare alla manifestazione i fantini e i cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del Codice penale o si evidenzia l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso control-



li a campione, o risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara (articolo 2 comma 2).

Alcol test

Ai fantini e ai cavalieri va fatto l'alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti, con responsabilità del Comitato Organizzatore (articolo 2 comma 2 e comma 4).

Controlli ai cavalli

Prima della manifestazione, ai cavalli fa fatta:

- una visita medico veterinaria che attesti il buono stato di salute degli equidi e la loro regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente (lettera g dell'allegato-articolo 1 comma 1).
- Il veterinario ufficiale, ovvero

dell'Asl competente per territorio, verifica i requisiti di identificazione e certificazione degli equidi (lettera g dell'allegato-articolo 1 comma 1).

- Controlli a campione per escludere uso di sostanze stupefacenti o dopanti, con responsabilità del Comitato Organizzatore (articolo 2 comma 2 e comma 4).

Durante prove, corse o rassegne

- E' vietato l'uso degli aiuti (spironi, frustini, morsi) in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale, con responsabilità del Comitato Organizzatore (articolo 2 comma 3 e comma 4).
- Il tracciato deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione (lettera a dell'allegato A-articolo 1 comma 1).
- Il fondo delle piste o dei campi deve essere idoneo ad attenuare l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti (lettera b dell'allegato A-articolo 1 comma 1).
- Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da at-

tutare eventuali impatti o cadute (lettera c dell'allegato A-articolo 1 comma 1).

- Deve essere sempre presente un veterinario dell'Asl competente per territorio (lettera e dell'allegato A-articolo 1 comma 1).
 - Deve esser sempre presente, a cura del Comitato organizzatore, un medico veterinario ippiatra che attua un'ispezione veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi (lettera f dell'allegato A-articolo 1 comma 1).
 - Deve esser sempre presente, a cura del Comitato organizzatore, un'ambulanza veterinaria per equini o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo (lettera f dell'allegato-articolo 1 comma 1).
- (Per "mezzo di trasporto cavalli idoneo" si intende: mezzo che soddisfi i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 151/2007, ed in particolare: allegato II relativo ai requisiti dei mezzi di trasporto, allegato III relativo alle pratiche di trasporto. In capo ai soggetti che effettuano le attività di trasporto degli equidi vanno inoltre rispettati i requisiti seguenti: documentazione prevista ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 151/2007.)*
- Deve essere assicurata, a cura del Comitato organizzatore, la disponibilità di una struttura veterinaria di riferimento (lettera f dell'allegato A-articolo 1 comma 1).

Mancato rispetto

- Il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dall'Ordinanza non permette: il rilascio del parere favorevole o della relativa autorizzazione; la sospensione della manifestazione o l'annullamento della manifestazione.
- L'applicazione dell'Ordinanza non esclude la procedibilità d'ufficio o la denuncia di violazioni agli articoli del Codice penale per maltrattamento, uso di sostanze stupefacenti o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine.

